

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR Lazio, Sez. Prima bis Roma, r.g. 2212/2019

Notifica per pubblici proclami ai controinteressati del ricorso con annessa istanza cautelare proposto da Alfonso Marino (c.f. MRNLNS88H08A089P) per l'annullamento: - del decreto "dipvvf.DCAFFGEN.Registro Decreti.R.0000009.10-01-2019" adottato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali, a firma del Direttore Centrale, con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco "*in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: "Deficit statura (cm 160,5). D.M. 11/03/2008, n. 78 art. 1 comma 1. D.P.C.M. 22/07/1987, n. 411, art. 3, c. 2"*"; - della lettera di trasmissione del suddetto provvedimento al ricorrente dipvvf.DCAFFGEN.REGISTRO UFFICIALE.U.0000373.14-01-2019", ricevuta via pec il 14.1.2019; - del provvedimento approvativo della graduatoria generale di merito relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa, pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16.7.2010; - del verbale n. 2 del 18.12.2018 con cui la Commissione medica ha espresso giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente e della relativa scheda medica/cartella clinica; - della graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010, comprensiva delle eventuali rettifiche successive; nonché, ove di occorrenza: - del decreto del Ministero dell'Interno 11.3.2008 n. 78, recante Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; - del D.P.C.M. del 22 luglio 1987 n. 411 recante "*Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici*"; - del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6.11.2008 n. 5140; - di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, ancorché non cognito.

Il ricorrente lamenta la sua illegittima esclusione dal concorso per *deficit* statura e richiede ordinanza di sospensiva.

L'impugnativa si fonda sui seguenti **motivi di diritto**: *Falsa applicazione dell'art. 1 D.M. 78/2008, dell'art. 3 D.P.C.M. 411/1987, nonché dell'art. 5 D.M. n. 163/2008. Violazione della L. 2/2015 e dell'art. 6 co. 2 del DPR 207/2015. Violazione dell'art.3 l. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente: carenza dei presupposti fattuali e giuridici, errore di fatto e travisamento dei fatti, assoluta illogicità ed irrazionalità, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, motivazione perplessa, insufficiente ed incongrua. Erroneità dell'accertamento tecnico. Sviamento.*

La misurazione dell'altezza del ricorrente effettuata dalla Commissione medica ministeriale è illegittima, in quanto il Ministero e per esso la Commissione medica non hanno considerato che la sopravvenuta legge 12.1.2015 n. 2 (recante la modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) ha eliminato il requisito dell'altezza per l'accesso nei ruoli. Difatti il DPR 17.12.2015 n. 207 è intervenuto per dettare *ex novo* il "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2", senza fare alcun riferimento all'altezza così come invece disposto dalle norme citate nel provvedimento impugnato. Anzi, l'art. 6 co. 2 del DPR in questione esplicitamente statuisce: "Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, non è più applicabile, altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco".

Neppure è applicabile al caso di specie la previsione transitoria contenuta nell'art. 1 co. 4 della L. n. 2/2015, dal momento che il concorso bandito nel 2008 si era da tempo concluso (con successive proroghe *ex lege* della graduatoria) al momento della chiamata a visita del ricorrente.

Si conclude affinché il TAR adito annulli gli atti impugnati, previa sospensiva, con favore di spese di lite.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata in data 8 aprile 2019 (cam. cons. 5 aprile 2019) con il n. 4539/2019 al fine di portare a conoscenza legale del ricorso i

controinteressati. La predetta Ordinanza ha contestualmente disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Sono controinteressati coloro che risultano indicati nella graduatoria finale, ossia la graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010, qui acclusa in adempimento all'obbligo di indicazione nominativa prescritto dal TAR.

La relativa udienza (camera di consiglio) è fissata per il 3 giugno 2019. Trovano applicazione i termini di legge per il deposito di documenti e memorie.

Si allegano: *1)* Ordinanza del Tar Lazio succitata; *2)* Graduatoria concorsuale, nella quale il ricorrente è inserito con il n. 4080.

Roma, 9 aprile 2019

Firmato digitalmente

Avv. Alberto Saraceno